



TRINITY
COLLEGE LONDON
Provisional Exam Centre 59612



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE

Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA

☎062203507 - fax062203507

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it

codice univoco fatturazione elettronica: UF1ZLY

C.F. 97616430589 C.M. RMIC8CN00V



Roma, 11/11/2021

**IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
validità aa.ss. 2021-24 per la sezione giuridica
validità a.s. 2021-22 per la sezione economica**

Presso la Direzione dell'Istituto Comprensivo "San Vittorino-Corcolle" di Roma, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica,

VISTA la legge n. 300/1970;

VISTO il d. lgs. 03.02.1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d. lgs. 31.03.98 n. 80 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs 150/09 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs 75/2017;

VISTO il d. lgs. 31.03.2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Contratto collettivo nazionale quadro 7/8/98 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007;

VISTO il CCNL "Istruzione e Ricerca" 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO l'articolo della legge n. 6 del 24 marzo 1999;

VISTO l'accordo integrativo nazionale del 10 ottobre 1999 concernente criteri generali per la determinazione dei contingenti del personale educativo ed ATA necessari ad assicurare le prestazioni in caso di sciopero;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

VISTO l'organico docenti ed ATA per l'anno 2021/22;

VISTI i Programmi annuali degli esercizi finanziari 2020 e 2021;

CONSIDERATE le economie che si sono determinate nell'a.s. 2020-21;

VISTA la Nota MI prot. n. 21503 del 30 settembre 2021, assunta al protocollo di questo Istituto con n°12106 del 1/10/2021, relativa alla comunicazione delle risorse assegnate all'Istituto dallo Stato per il periodo settembre-dicembre 2021 e gennaio-agosto 2022, ed in particolare le voci relative al "Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa a.s. 2021-22";

VISTE le delibere n° 63, 64 del Consiglio di Istituto del 23/06/2021 relative al funzionamento dell'Istituto e al PTOF comprensivo di allegati, n°71 del Consiglio di Istituto del 18/11/2021 relativa al piano annuale delle attività funzionali all'insegnamento, n° del relativa a compiti e nominativi presenti nel Funzionigramma a.s. 2021-22, nonché alle attività del personale docente e ata da retribuire con i fondi destinati alla valorizzazione del personale scolastico

VISTE le delibere nn° 4,5,6,7,8,9 del Collegio dei Docenti del 3/09/2021, nn° 12,13,16 del Collegio dei Docenti 7/09/2021 e nn°17,18,19,20,21 del Collegio dei Docenti del 21/10/2018, relativamente a tutte le attività del personale docente nell'a.s. 2021-22;

VISTE le riunioni tenutesi alla presenza del Dirigente Scolastico e del sostituto DSGA in data 3 e 9 settembre 2021, e alla presenza del DSGA in data 5 e 7 settembre 2021;

RITENUTO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;

CONVENUTO che il sistema delle relazioni sindacali è improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, tra la delegazione di parte pubblica, i delegati sindacali d'istituto e i rappresentanti provinciali delle OO.SS. firmatarie del CCNL;

le parti stabiliscono quanto segue:

SEZIONE GIURIDICA

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica "San Vittorino-Corcolle" di Roma.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2021/2022 per la sezione economica, e per gli aa.ss. 2021-24 per la sezione giuridica.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 30 luglio, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipula del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i sette giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
 - a. Partecipazione, distinta in informazione e confronto.
 - b. Contrattazione integrativa
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 4 – Rapporti tra parti sindacali e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione e confronto invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta e inviata via e-mail, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. Ai sensi del CCNL 2016-2018, art. 22 c.4 lett. c), la contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle seguenti materie:
 - a) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
 - c) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - d) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 e della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249;
 - e) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
 - f) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - g) criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - h) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 - i) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 6 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'atrio del plesso centrale (mentre negli altri plessi il materiale è a disposizione vicino al registro delle firme) e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale eventualmente libero (ove esistente), concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.

4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
5. Il Dirigente Scolastico e la RSU hanno concordato la creazione della pagina "Albo Sindacale" sul sito istituzionale della scuola, dove il DS su delega della RSU pubblica il materiale sindacale che la RSU gli chiede di pubblicare, ai fini di una maggiore visibilità dello stesso.

Art. 7 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL 2016-18, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo rispetto alla data richiesta, al di fuori dei suddetti termini non verrà accolta a causa dell'impossibilità di espletare in tempo adeguato tutti gli adempimenti di competenza. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare entro 48h dal ricevimento della richiesta; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione di adesione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
5. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la presenza di n°1 unità di Collaboratore Scolastico al centralino telefonico/ingresso, ad eccezione del plesso di via Spinetoli, dove sarà mantenuta in servizio anche una unità di Collaboratore Scolastico al I piano (per un totale di due unità nel plesso). Pertanto, sia nel plesso di via Cantiano che nel plesso di San Vittorino (considerato in questo caso unico stabile tra Primaria e Secondaria) resterà in servizio una sola unità di CS. La scelta del personale che deve assicurare i suddetti servizi viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto del criterio della rotazione tra tutto il personale.

Art. 8 - Attuazione legge 146/90

1. Le procedure e le modalità relative all'esercizio del diritto di sciopero sono regolate dalla legge 146/90 come modificata dalla legge 83/2000, e dall'allegato al CCNL Scuola 1998/2001.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 (d'ora in poi "Accordo"), le prestazioni indispensabili sono le seguenti:
 - I. attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (art. 2, co.2 lett A, punto a1 dell'Accordo);
 - II. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti (art. 2, co.2 lett D, punto d1 dell'Accordo).
3. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 2, punto I, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - DOCENTI, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e) dell'Accordo: tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità;
 - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n.1
 - ASSISTENTI TECNICI n.1
 - COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità, n°1 per il plesso dove è presente la segreteria, se diverso dal plesso dove si svolgono gli scrutini o gli esami finali o gli esami di idoneità.
4. Per garantire le prestazioni di cui all'articolo 8, comma 2, punto II, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
 - DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
 - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO n. 1
 - COLLABORATORE SCOLASTICO n. 1 per il plesso dove è presente la segreteria.
5. I criteri di individuazione del personale ata di cui al presente articolo, commi 3 e 4, sono i seguenti:
 - a. disponibilità da parte del personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero;
 - b. rotazione in ordine alfabetico.

6. Entro le ore 14 del giorno successivo a quello di conclusione di un'azione di sciopero, il Dirigente fornisce su richiesta alla RSU ed ai rappresentanti delle OO.SS. i dati relativi alla partecipazione.

Art. 9 – Permessi retribuiti e non retribuiti delle RSU

1. Spettano alla RSU nel suo complesso permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno, di norma, due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA

Art. 10 – Lavoro straordinario

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA resosi disponibile, costituenti lavoro straordinario oltre l'orario d'obbligo. Poiché ai sensi dell'art. 54 comma 4 del CCNL 2007 il dipendente può richiedere riposi compensativi in luogo della retribuzione delle ore prestate oltre l'orario d'obbligo, una volta esaurite le risorse del FIS a ciò destinate, il personale che ne avrà fatta richiesta fruirà degli spettanti riposi compensativi in luogo della retribuzione, prioritariamente nelle giornate di sospensione delle attività didattiche. Le ore di lavoro straordinario vengono assegnate, sentite le disponibilità, secondo criteri di equità nella distribuzione dei carichi di lavoro.

Art. 10bis–Intensificazione delle prestazioni

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale, o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse. Le attività costituenti intensificazione delle prestazioni vengono assegnate, sentite le disponibilità, secondo criteri di equità nella distribuzione dei carichi di lavoro e dei relativi compensi. La retribuzione dell'intensificazione sarà quantificata tramite tabella n° 3.

Art. 10 ter- Sospensione attività didattiche e/o chiusura dell'Istituto

1. In caso di sospensione a vario titolo delle attività didattiche (esclusi i casi già trattati tra le materie di confronto), il Personale ATA potrà richiedere, fatte salve le esigenze di servizio, recuperi compensativi o ferie. Per eventuali giorni di chiusura deliberati dal Consiglio di Istituto nei periodi di sospensione delle attività didattiche, il Personale ATA potrà richiedere recuperi compensativi o ferie.

Art. 11 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento. I criteri per l'assegnazione degli incarichi retribuiti col FIS sono indicati dal Dirigente scolastico nell'informazione preventiva, e sono i seguenti:
 - 1) disponibilità,
 - 2) in subordine competenze legate all'oggetto dell'attività,
 - 3) in subordine graduatoria interna di istituto.

TITOLO QUARTO – BENESSERE ORGANIZZATIVO E INDIVIDUALE

Art. 12 –Fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. I criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, sono i seguenti: compatibilmente con gli orari di funzionamento della scuola, gli orari di entrata per il personale Assistente Amministrativo sono compresi tra le 07:30 e le 09:48, e quelli di uscita compresi tra le 14:42 e le 17:00. Allo stesso modo, gli orari del personale Collaboratore Scolastico sono compresi tra le 07:00 e le 12:48 per l'entrata e le 14:12 e le 17 in via ordinaria per l'uscita (h 20:00 in occasione di riunioni e/o attività straordinarie)

Art. 13 – Diritto alla disconnessione

1. I criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, sono i seguenti: non costituisce obbligo per il personale, bensì propria libera e facoltativa iniziativa, finalizzata a rendere più agili e rapide le procedure organizzativo-lavorative, rispondere a mail e messaggi provenienti dalla scuola, ovvero lavorare con strumentazioni tecnologiche, al di fuori dell'orario di servizio.
2. Sarà premura della scuola inviare comunicazioni al personale nella fascia oraria 7,30-18,00 dei giorni lavorativi. Il Dirigente Scolastico e/o il DSGA potranno inviare comunicazioni al di fuori di tali orari esclusivamente alle figure del funzionigramma e/o figure organizzative, nonché riceverle da questi, ferma restando per tutti loro la facoltà di scegliere liberamente se leggerle o meno al di fuori del proprio orario di servizio.

Art. 14 –Innovazioni tecnologiche e informatizzazione dei servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

1. Per quanto riguarda i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica, vengono gestiti in modo informatizzato i seguenti servizi:
 - emanazione circolari e avvisi per utenza e personale (pubblicati sul sito istituzionale);
 - gestione alunni, classi, personale, fornitori;
 - scrutini on line;
 - Registro Elettronico per visionare i documenti di valutazione;
 - Registro Elettronico per abbinamento docenti/classi/orario e conseguente utilizzo da parte del docente nella gestione quotidiana della classe;
 - prove Invalsi;
 - gestione amministrativo-contabile;
 - rapporti con altri Enti.

L'informatizzazione dei servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica può comportare per gli Assistenti Amministrativi un maggior aggravio di lavoro che viene incentivato con il budget previsto nella tabella n° 3 alla voce "Studio delle nuove procedure, anche informatiche, relative al proprio lavoro".

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 15 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e dalle norme, ai quali si rimanda.

Art. 16 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Art. 17 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
 - addetti al primo soccorso
 - addetti al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie o saranno appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme.

SEZIONE ECONOMICA

TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I – RISORSE DISPONIBILI

Art. 18 – Tipologia delle risorse

1. Ai sensi dell'art. 39bis del CCNL 2016-18, confluiscono in un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa", le seguenti risorse:
 - a) Fondo per l'Istituzione Scolastica;
 - b) risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
 - c) risorse destinate alle funzioni strumentali;
 - d) risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
 - e) risorse destinate a misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio;
 - f) risorse destinate alle ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti;
 - g) risorse di cui alla Legge 107/2015 art. 1 c. 126 destinate alla valorizzazione del personale scolastico;
 - h) risorse di cui alla Legge 205/2017 art. 1 c. 592 destinate alla valorizzazione della professionalità del personale docente.
2. Altre risorse sono costituite da:
 - i) eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti;
 - j) eventuali altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro;
 - k) eventuali contributi dei genitori per progetti PTOF;
 - l) eventuali fondi provenienti da progetti nazionali e comunitari;
 - m) eventuali fondi ex Legge 440/97.
3. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

Art. 19 – Ammontare delle risorse (lordo dipendente)

1. Per l'a.s. 2020/21 le risorse di cui all'articolo 3 sono illustrate nell'Atto di costituzione del Fondo allegato alla presente (tabella 1), e assunto al protocollo della scuola con n° 12610 del 19/10/2021.

Il Fondo per la contrattazione integrativa è infatti quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal Dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto con la collaborazione professionale del DSGA sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione; in caso di eventuale disponibilità di nuove risorse il Dirigente Scolastico ne dà tempestiva informazione alla parte sindacale.

Le risorse di cui al "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" ammontano a:

- a) FIS per l'a.s. di riferimento del presente contratto: € 32.402,13, da cui decurtare la somma spettante al DSGA e quella da accantonare per il suo sostituto, da retribuire nei casi previsti dalla normativa. Il Fondo per l'Istituzione scolastica disponibile per la contrattazione integrativa dell'a.s. 2021-22 ammonta quindi ad € 26.856,53.
 - b) risorse destinate ai compensi per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica: € 832,31;
 - c) risorse destinate alle funzioni strumentali: € 3.751,82;
 - d) risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA: € 2.271,14;
 - e) risorse destinate a misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio: € 1.474,75;
 - f) risorse destinate alle ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti: € 2.007,23;
 - g) risorse di cui alla Legge 107/2015 art. 1 c. 126 destinate alla valorizzazione del personale scolastico: € 11.378,50.
2. Ai sensi della sequenza contrattuale integrativa stipulata sulle economie dell'a.s. 2020-21 tra il Dirigente Scolastico e la parte sindacale in data 30-06-2021 e recante prot. n° 10441 del 05-07-2021, le seguenti economie sono da destinare come segue:

Economie a.s. 2020-21		Destinazione a.s. 2021-22
Compenso Docenti ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti	€ 1.371,85	Compenso Docenti ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti
Risorse per aree a rischio	€ 723,55	MOF 2021-22
Restanti economie (varie+ Attività compl. Ed. fisica)	(€ 21,11 + € 838,09 Ed. Fisica)	MOF a.s. 2021-22

Si rettifica in questa sede che, rispetto alla suddetta sequenza contrattuale integrativa, le economie da MOF 2020-21, escluse le economie relative alle ore eccedenti per sostituzione docenti assenti, ammontano ad € 1.582,75 (come illustrato nella tabella soprastante) e non ad € 1.574,37.

Tali economie (€ 1.582,75) vengono con la presente contrattazione integrativa destinate interamente al Personale ATA per l'a.s. 2021-22 secondo quanto stabilito nella tabella n°3.

3. Le somme sopra descritte sono tutte da intendere Lordo Dipendente.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE E INCARICHI

Art. 20 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 21– Criteri per la ripartizione delle somme del FIS

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. Le somme sono tutte da intendere lordo dipendente.
2. Per il presente anno scolastico si ritiene opportuno ripartire le risorse di cui all'art.19 comma 1 lett a) (€ 26.856,53) in misura pari alla percentuale del 59% (corrispondente ad € 15.845,35) per il personale docente e nella misura del 41% (corrispondente ad € 11.011,18) per il personale ATA (Tabella 2). La quota destinata al personale ATA è ulteriormente suddivisa nella percentuale del 50,07%, pari a € 5.513,30 per i CC.SS. e del 49,93%, pari a € 5.497,88 per gli AA.AA.
3. Le eventuali economie del FIS confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.
4. Al fine di perseguire le finalità del PTOF, il Fondo d'Istituto destinato al personale docente e ATA sarà ripartito tra le aree di attività specificate nella tabella n° 3.

Art. 22 - Criteri di ripartizione delle risorse per la formazione

Poiché la formazione è una necessità fondamentale ed imprescindibile sia per il personale docente che per il personale ATA, nonché per la sicurezza sul luogo di lavoro, anche in considerazione delle continue innovazioni sia delle metodologie didattiche che del lavoro gestionale-amministrativo, le risorse per la formazione allocate sul Programma Annuale verranno utilizzate secondo necessità per la formazione di entrambe le componenti di personale, secondo i rispettivi piani di formazione programmati. Non si opera quindi una distinzione in quote tra docenti e ata.

Art. 23 - Criteri di ripartizione delle altre risorse del “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

1. Criteri di ripartizione dei compensi per le attività complementari di educazione fisica: i compensi disponibili saranno ripartiti sulla base delle ore effettivamente svolte dal personale coinvolto e secondo le tabelle orarie delle normative in vigore, facendo riferimento ai progetti predisposti ed approvati dai competenti organi collegiali della Scuola.
2. Criteri di ripartizione delle risorse per i progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica: i compensi disponibili saranno ripartiti sulla base delle ore effettivamente svolte dal personale coinvolto e secondo le tabelle orarie delle normative in vigore, facendo riferimento ai progetti predisposti ed approvati dai competenti organi collegiali della Scuola (vedi progetto Aree a rischio in tabella n° 4).
3. Criteri di ripartizione delle risorse per Funzioni Strumentali: i compensi saranno ripartiti tra le Funzioni Strumentali secondo le percentuali definite nella tabella n°4; inoltre, ogni compenso forfettario di cui alle percentuali della tabella n°4 verrà ulteriormente suddiviso tra i componenti di ogni F.S. come di seguito indicato:

a) PTOF	una sola persona
b) Orientamento e continuità	una sola persona
c) Area tecnologica	una sola persona
d) Inclusività e accoglienza	una sola persona
e) Invalsi	due persone per Sc. Primaria, una persona Sc. Secondaria. Compenso suddiviso in percentuale del 16% per la Sc. Primaria e 4% per la Sc. Secondaria, in considerazione del

	diverso carico di lavoro.
f) Formazione	una sola persona

4. Poiché nell'Istituto sono presenti 15 lavoratori (5 AA.AA. e 10 CC.SS.) sprovvisti di posizione economica ex art.7 a cui vengono affidati degli incarichi, le somme stanziare per gli incarichi specifici verranno assegnate loro nella misura di: 1/20 ad ogni CS, 2/20 ad ogni AA, con un avanzo di € 0,14.
5. Per il personale ATA, sia per gli incarichi specifici (tabella n°5) che per le voci del FIS (tabella n°3, con l'esclusione delle voci "intensificazione", "attività estensiva") si precisa che in caso di assenza dal servizio per più di 30 giorni durante l'attività didattica (escludendo dal computo ferie, recuperi compensativi e festività soppresse), il compenso previsto verrà ridotto di 1/10 per ogni 30 giorni di assenza e verrà redistribuito tra gli altri assegnatari di incarico specifico/FIS appartenenti alla stessa categoria di personale ata (AA oppure CS).
6. Criteri di assegnazione delle risorse per ore eccedenti: esse verranno assegnate ai plessi i cui docenti abbiano dato disponibilità a sostituire colleghi assenti e considerando la Sc. Secondaria come plesso unico. Le risorse verranno ripartite come da tabella n°4.
7. Per quanto riguarda i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale scolastico, si stabilisce quanto segue:
 - n° 102 ore (secondo tabella CCNL retribuzione docenti) verranno utilizzate per compensare i referenti COVID, suddividendo la somma come segue:
ad ogni referente Covid vengono riconosciute n° 2h per ogni classe di cui si occupa (totale n°80 ore); ad ogni sostituto vengono riconosciute ¼ delle ore del referente Covid del relativo plesso, arrotondate all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a 5 (totale n° 22 ore)
 - n°330 ore (secondo tabella CCNL retribuzione docenti) verranno utilizzate per compensare i n°33 Coordinatori di Classe Sc. Primaria e Secondaria di I grado, in quote uguali.
 - n°63 ore totali (secondo tabella CCNL retribuzione CS) ai n° 3 CC.SS.di via Spinetoli con incarico di referente materiale multimediale,
 - n° 42 ore totali (secondo tabella CCNL retribuzione CS) ai n° 6 CC.SS.di via Cantiano e San Vittorino con incarico di referente materiale multimediale;
 - n° 140 ore totali ai n° 14 CCSS a T.I in servizio nell'Istituto (secondo tabella CCNL retribuzione CS) per compensare le attività di pulizia straordinarie di avvio e conclusione a.s. in situazione di organico non completo.
 - n° 52 ore totali al personale A.A. che garantirà supporto al DSGA per il rinnovo decennale degli inventari.

Rimane comunque fermo che i compensi saranno rapportati all'orario di servizio del lavoratore, in caso egli abbia orario ridotto rispetto ad un orario di posto intero.

8. Criteri per l'attribuzione di compensi accessori destinati alla remunerazione del personale relativamente a progetti nazionali e comunitari: il personale coinvolto (Docente ed ATA) viene retribuito secondo le tabelle orarie delle normative in vigore, ad eccezione dei progetti in cui i compensi per il personale scolastico siano già determinati in misura fissa dal progetto stesso e/o dall'ente finanziatore. Il numero di ore da retribuire è già previsto dai progetti predisposti ed approvati dai competenti organi collegiali della Scuola
9. La ripartizione delle risorse finalizzate verrà esplicitata nelle tabelle nn° 4 e 5.

Art. 24 – Gestione ore eccedenti/permessi orari

1. Fatta salva la normativa vigente sui permessi brevi (CCNL 2007 art. 16), i coordinatori di plesso gestiranno per i docenti sia i permessi brevi di cui sopra, sia eventuali disponibilità ad effettuare ore eccedenti per sostituzione colleghi assenti secondo i seguenti criteri: disponibilità, in subordine docenti dello stesso team/classe, in subordine docenti della stessa disciplina.
2. Per quanto riguarda il compenso delle ore svolte per sostituire colleghi assenti, in eccedenza rispetto al proprio orario d'obbligo, tali ore verranno retribuite fino a concorrenza dei fondi assegnati alla scuola per tale finalità. Eventuali ulteriori ore svolte verranno recuperate mediante la gestione dei coordinatori di plesso, fruendo di permessi brevi che non comportino oneri per l'Amministrazione. Le ore eccedenti verranno assegnate con

precedenza ai docenti che hanno chiesto esclusivamente il pagamento come modalità di compenso, in subordine ai docenti che hanno chiesto sia pagamento che recupero, in subordine ai docenti che hanno chiesto il solo recupero.

Sarà cura dei coordinatori di plesso gestire, ognuno per il proprio plesso, tale meccanismo di offerta e recupero di ore di servizio prestate.

3. Per quanto riguarda il personale ATA, la gestione di tale meccanismo di domanda e offerta è affidata al DSGA.

Art. 25 - Incarichi specifici e posizioni economiche

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL 2007 da attivare nella istituzione scolastica. La loro ripartizione e la definizione dei compiti assegnati al personale verranno indicati nella tabella n° 5.
2. I criteri di assegnazione degli incarichi specifici e degli incarichi alle posizioni economiche sono i seguenti:
 - 1) disponibilità,
 - 2) in subordine provata competenza professionale richiesta dall'incarico,
 - 3) in subordine graduatoria provinciale.

Art. 26 - Criteri di quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi secondo i seguenti criteri. Fino a concorrenza del budget previsto per l'"intensificazione" (tabella n°3); con riguardo ai rispettivi budget previsti, per ogni giornata di sostituzione collega assente, al Collaboratore Scolastico che effettuerà la sostituzione verrà riconosciuto 1/330, all'Assistente Amministrativo che effettuerà la sostituzione verrà riconosciuto 1/220. Inoltre, per quanto riguarda i collaboratori scolastici, qualora vi fosse un assente il restante personale collaboratore scolastico provvederà alla pulizia del settore del collega assente ricorrendo allo straordinario di massimo 60' totali (ove non sia stato possibile terminare le operazioni nei limiti del proprio orario di servizio).
In caso di assenza di personale con orario ridotto
Eventuali economie relative alla voce "Intensificazione per sostituzione collega assente" saranno redistribuite in modo proporzionale alle sostituzioni effettuate.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, costituenti lavoro straordinario, possono essere remunerate con recuperi compensativi piuttosto che con il FIS, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. Entro il mese di marzo, nonché ad esaurimento budget previsti, verranno monitorate le attività aggiuntive relative al presente articolo e ne verrà data informazione al personale interessato.

Art. 27 – Liquidazione dei compensi di natura accessoria

1. La liquidazione dei compensi avviene a consuntivo e previa verifica dello svolgimento del progetto e/o dell'incarico assegnati. In sede di tale verifica le economie di qualsiasi natura potranno essere oggetto di eventuale sequenza contrattuale integrativa. Per quanto riguarda le eventuali economie dovute a sospensione lezioni in presenza e conseguente smart-working di AA.AA. e Docenti, i compensi non erogati per attività non svolte verranno redistribuiti tramite sequenza contrattuale integrativa ad AA.AA. e Docenti per compensare intensificazione prestazioni e risorse impiegate per lavorare in smart-working, non contemplato nella presente contrattazione integrativa.
2. In caso di mancata corrispondenza tra quanto assegnato e quanto realmente svolto, verrà disposta – a titolo di riconoscimento parziale e proporzionale – la corresponsione di un importo commisurato al lavoro effettivamente svolto, calcolato in proporzione alla presenza in servizio del lavoratore rispetto alle attività assegnate.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa intervenga quando le attività previste sono state già svolte, le parti provvedono alla riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Letto, firmato e sottoscritto

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore

PARTE SINDACALE

RSU

RSU

RSU

OSS TERRITORIALI

FLC/CGIL.....

CISL/SCUOLA FSUR.....

UIL/SCUOLA RUA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....